

DIRETTIVA 97/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1997

che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando che le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» appaiono in talune disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁽⁴⁾, della direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto⁽⁵⁾, della direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi⁽⁶⁾, e della direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi⁽⁷⁾; che occorre, di conseguenza, sostituire in tali disposizioni le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» con le diciture «concime CE» e «concimi CE»;

considerando tuttavia che di norma i produttori immagazzinano considerevoli quantità di imballaggi, etichette e documenti di accompagnamento e che un simile cambiamento di dicitura potrebbe, se applicato con effetto immediato, provocare un aumento dei costi per tali operatori; che occorre pertanto fissare un periodo nel quale gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» possono essere ancora impiegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- b) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- c) all'articolo 7, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- d) all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- e) all'allegato II, punto 1, lettera a), la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE».

2. La direttiva 80/876/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- b) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- c) all'articolo 6, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- d) all'articolo 7, paragrafo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- e) all'articolo 7, paragrafo 3, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE».

3. La direttiva 89/284/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- b) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

⁽¹⁾ GU C 19 del 18. 1. 1997, pag. 6.⁽²⁾ GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 17.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 237 del 4. 8. 1997, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 79). Decisione del Consiglio del 27 ottobre 1997.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/28/CE della Commissione (GU L 140 del 13. 6. 1996, pag. 30).⁽⁵⁾ GU L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione (GU L 185 del 28. 7. 1993, pag. 30).⁽⁷⁾ GU L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.